



Unione europea
Fondo sociale europeo



Direzione Generale
dell'Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Organismo Intermedio
PON Inclusion



Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Autorità di Gestione
PON Inclusion


PROGETTO Common Ground - CUP J74H22001030007

LA TUTELA LEGALE DELLE VITTIME DI TRATTA E SFRUTTAMENTO LAVORATIVO LE DIVERSE FORME DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E NAZIONALE ACCORDABILI

**Francesca Nicodemi
19 settembre 2023**

IL CONTESTO NEL QUALE OPERIAMO

La molteplicità e complessità dei fenomeni



Il contesto nel quale interveniamo è quello dei flussi migratori misti, nella complessità della disciplina vigente in materia di immigrazione

Definizione di tratta di persone (art. 601 c.p.)

Atto	Mezzo	Finalità al fine di indurle o costringerle a
reclutamento trasporto trasferimento cessione autorità ospitalità di persone	inganno violenza minaccia abuso di autorità approfittamento di posizione di vulnerabilità o inferiorità o di necessità Mediante promessa di denaro o altri vantaggi	prestazioni lavorative prestazioni sessuali accattonaggio attività illecite prelievo di organi Che ne comportino lo sfruttamento

irrilevanza del consenso della vittima
non necessariamente deve esserci l'attraversamento di confini

Sfruttamento del lavoro (art. 603bis c.p.)

Chi **recluta** manodopera allo scopo di utilizzarla in **condizioni di sfruttamento** o chi la **utilizza** sottoponendo i lavoratori a **sfruttamento**

Approfittando del loro stato di bisogno

Indici di sfruttamento

1. Reiterata retribuzione palesemente difforme dai CCNN o sproporzionato rispetto a qualità e quantità del lavoro
2. Reiterata violazione delle norme su orario, riposo, ferie;
3. Violazioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. Sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a soluzioni alloggiative degradanti.

- **Direttiva 2009/52/UE**

*“condizioni di particolare sfruttamento lavorativo” come quelle condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da **discriminazione di genere** e di altro tipo, in cui vi è una **palese sproporzione** rispetto alle condizioni di impiego di lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla **salute** e sulla **sicurezza** dei lavoratori ed è contraria alla **dignità umana***

- **Linee Guida Min. Lavoro**

*“E’ vittima di sfruttamento lavorativo la persona il cui **stato di vulnerabilità** è tale da **compromettere** fortemente la **libertà di scelta**, inducendola ad accettare condizioni di lavoro inique a seguito di approfittamento del proprio stato di bisogno da parte degli intermediari e degli utilizzatori”*

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO

Caso **Chowdury and others vs Greece** (sentenza 30 marzo 2017).

Si è affermato che i lavoratori erano stati sottoposti a lavoro forzato ed erano vittime di tratta ai sensi dell'art. 3 Protocollo ONU sul Trafficking e art. 4 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di persone

Violazione dell'art. 4 CEDU (Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato)

Valorizzazione della “tratta interna”


Riconoscimento della situazione di vulnerabilità derivante da:

- Condizione di irregolarità
- Mancanza di risorse economiche
- Rischio di essere arrestati o espulsi

Irrilevanza del consenso allo sfruttamento: i lavoratori non avrebbero potuto lasciare il lavoro per gli elementi sopra individuati. Di conseguenza non vi è una reale possibilità di scelta

Gli indicatori di tratta

ILO: Operational Indicators of trafficking in human beings



UNHCR/CN: Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale



Linee Guida allegate al Piano nazionale anti-tratta

Gli indicatori nelle Linee Guida UNHCR/CN per le Commissioni Territoriali

- **INDICATORI GENERALI CHE EMERGONO FREQUENTEMENTE NELLA PROCEDURA**
- **SPECIFICI INDICATORI RICONDUCIBILI A VITTIME DI TRATTA A SCOPO DI SFRUTTAMENTO SESSUALE**
- **SPECIFICI INDICATORI RICONDUCIBILI A VITTIME DI TRATTA A SCOPO DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO**
- **SPECIFICI INDICATORI RICONDUCIBILI A VITTIME DI TRATTA MINORI**

Ciascun set suddiviso con riferimento a:

- Le condizioni personali (dichiarate e/o individuate)
- il viaggio e alle esperienze nei paesi di transito (dichiarate e/o individuate)
- le condizioni attuali in Italia (dichiarate e/o individuate)
- lo svolgimento del colloquio

Gli indicatori generali

Con riferimento alle condizioni personali (tra cui:)

- Condizioni economiche nel paese di origine fortemente disagiate e basso livello o assenza di istruzione
- Contesto familiare, problematico e/o disagiato
- Provenienza da paesi particolarmente esposti al fenomeno

Con riferimento al viaggio e alle esperienze nei paesi di transito (tra cui:)

- Presenza di un benefattore o sponsor alla partenza
- Tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta
- Scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe)
- Esperienze di sfruttamento nel/i paese/i di transito
- Affrancamento da una precedente situazione di sfruttamento in modalità poco chiare
- Mancato pagamento del viaggio
- Debito/Richieste ulteriori di denaro rispetto a quanto già pagato
- Sottrazione dei documenti d'identità nel paese di transito o di destinazione

Con riferimento alle condizioni attuali in Italia

- Fuoriuscita dal sistema di accoglienza
- Assenza di una dimora fissa o ospitalità presso un amico/a di cui la persona riferisce poco o, ancora, dimora in una zona conosciuta per il fenomeno della prostituzione, sfruttamento lavorativo o altro tipo di sfruttamento
- Presenza irregolare in Italia da molto tempo senza aver mai svolto attività lavorativa
- Totale assenza di conoscenza della lingua e del territorio nonostante la permanenza in Italia da molti anni;
- Identificazioni sul territorio successive all'ingresso effettuate nel corso di controlli di polizia che potrebbero condurre a presumere l'attività prostitutiva in strada
- Segnalazioni della struttura di accoglienza che ospita la persona richiedente relative a comportamenti particolari (dubbi di minacce o pressioni odì condizione di sfruttamento)

Con riferimento allo svolgimento del colloquio

- Atteggiamento spaventato, preoccupato o, al contrario, provocatorio, che ostenta sicurezza di sé o, ancora, scarso interesse o fastidio nei riguardi dell'intervista
- Segnali di controllo
- Dichiarazioni che si riferiscono a vicende, sulla base della quali si fonda la domanda di protezione internazionale, che ricorrono frequentemente e che presentano problemi di credibilità.
- Racconto di fatti che, in modo frammentato, costituiscono elementi della tratta degli esseri umani (le modalità del reclutamento, le violenze subite, la vendita)
- Resistenza a riferire rispetto alla attuale situazione personale

Gli indicatori di tratta a scopo di sfruttamento nel lavoro

Con riferimento alle condizioni personali

- Familiari rimasti nel paese di origine che si trovano assoggettati in condizioni di sfruttamento

Con riferimento al viaggio e alle esperienze nei paesi di transito

- Ricorrenti modalità di svolgimento del viaggio con un percorso gestito e controllato da terzi, con i quali il richiedente rimane in contatto e che gli forniscono qui opportunità di lavoro
- Mancanza di conoscenza effettiva della cifra dovuta ai vari attori coinvolti o degli interessi

Con riferimento allo svolgimento del colloquio

- Atteggiamento ansioso del richiedente in relazione al debito e alla necessità di saldarlo con particolare preoccupazione nei confronti della famiglia
- Dichiarazioni relative alle modalità con cui la persona ha contratto il debito (con i familiari, agenzie, persone facoltose della zona di provenienza)

Gli indicatori di tratta a scopo di sfruttamento nel lavoro

Con riferimento alle condizioni attuali in Italia

- Contratto di lavoro con elementi dubbi con riferimento al datore di lavoro, alla tempistica e alle condizioni di lavoro
- Modalità con cui il richiedente ha trovato lavoro (ad esempio all'interno del CAS o sui luoghi di tipico reclutamento dei contesti di sfruttamento)
- Sproporzione tra il monte di ore dichiarato e la scarsa conoscenza del proprio lavoro (che fa presumere che il richiedente svolga un altro lavoro)
- Dichiarate condizioni di lavoro in violazione della normativa sotto il profilo dell'orario, della remunerazione, dei turni di riposo, delle condizioni igieniche e di sicurezza
- Il richiedente vive nel medesimo luogo in cui lavora
- Frequente spostamento e cambiamento di tipologia di lavoro
- Scarsa libertà di movimento
- Riferimento a intermediari/personone che conducono la persona sul luogo di lavoro e/o ne controllano le prestazioni

Possibili percorsi di tutela


- Richiesta alla questura del permesso di soggiorno per casi speciali ex art. 18 TUI
- Richiesta alla questura del permesso di soggiorno per casi speciali ex art. 22 co. 12quater TUI
- Domanda alla CT di protezione internazionale con possibili esiti:
 - Riconoscimento status di rifugiato o protezione sussidiaria
 - Trasmissione degli atti al questore ex art. 32 co. 3bis D.Lgs. 25/08 per permesso di soggiorno per casi speciali ex art. 18 TUI
 - Trasmissione degli atti al questore ex art. 32 co. 3 D.Lgs. 25/08 per permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI

Difficoltà nell'individuare la forma di tutela adeguata per

- La difficoltà di ricostruzione della vicenda personale
- La difficoltà nel delineare il confine tra le diverse fattispecie
- La necessità di una formazione specifica

IL PERMESSO DI SOGGIORNO EX ART. 18 D.LGS. 286/98

Quando, nell'ambito di procedimenti penali per i reati di cui all'art. 3 L. 75/58 e 380 cpp o nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali,



sono accertate situazioni di **violenza o grave sfruttamento** nei confronti di uno straniero

E

emergano **concreti pericoli** per la sua incolumità per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti dell'associazione o delle dichiarazioni rese nel procedimento penale

può essere rilasciato uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e consentirgli di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale

Il doppio binario dell'art. 18

Percorso giudiziario

Quando la situazione di violenza o grave sfruttamento è accertata nell'ambito del procedimento penale



Proposta del Procuratore della Repubblica

Percorso sociale


Quando la situazione di violenza o grave sfruttamento è accertata nell'ambito degli interventi dei servizi assistenziali a prescindere dalla collaborazione della vittima con le Autorità



Proposta dell'ente che realizza il programma di protezione

IL PERMESSO DI SOGGIORNO EX ART. 22 co. 12 quarter D.LGS. 286/98

Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo
Art. 22 co. 12bis D.Lgs. 286/98



se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre

se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa

se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento indicate nell'art. 603bis comma 3 c.p.

Il questore, con parere o proposta del Procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato contro il datore di lavoro, un permesso di soggiorno per casi speciali

GLI ELEMENTI DISTINTIVI TRA I DUE PERMESSI DI SOGGIORNO

ART. 18

Reati ex artt. 380 c.p.p.
(artt. 600, 601, 602, 603bis co. 2 c.p. e altri)

No obbligo di denuncia o cooperazione nel
procedimento penale

Necessaria adesione al programma ex art. 18

ART. 22 CO. 12 QUATER

Reati ex art. 22 co. 12bis TUI e art. 603bis co.
3 c.p.


Obbligo di denuncia o cooperazione nel
procedimento penale

No necessaria adesione a programma ex art.
18

Irregolarità sul territorio (?)


I CRITERI DISTINTIVI TRA LE FATTISPECIE NELLA GIURISPRUDENZA

**Tratta di persone o
riduzione in schiavitù**



Approfittamento di una posizione di vulnerabilità, intesa come *“l’assenza di un’altra effettiva e accettabile scelta”* (Cass. 17095/22)

**Intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro**



Approfittamento dello stato di bisogno, inteso come *“non uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualsiasi libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, un impellente assillo, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose”*. (Cass. 24388/22; 7861/22; 24441/21).

Ordinanza GUP Prato 2019: *“la nozione di stato di bisogno ha una valenza più ampia, personalistica, che riguarda qualunque ambito della vita della persona e non si riferisce solo all’aspetto economico-finanziario”*.

+

Sfruttamento, inteso come insieme di condotte, che si richiede siano reiterate (no mera sommatoria di condotte episodiche)

LE PROBLEMATICHE APPLICATIVE DEI PDS EX ART. 18 E ART. 22 TUI LE POSSIBILI SOLUZIONI

Difficoltà connesse alla collaborazione con l'Autorità Giudiziaria

ART. 18 TUI

Circolari del Ministero dell'Interno n. 1026 del 2.01.06 e n. 1150 del 28.05.07

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno non deve essere richiesta da parte della vittima né una denuncia né alcuna forma di collaborazione

Tribunale di Torino, ordinanza del 05.03.20

Tribunale di Bologna, ordinanza 3.03.20

Tribunale di Firenze, ordinanza del 08.01.20

L'istituto dell'art. 18 non ha natura premiale in quanto la finalità perseguita è la tutela delle vittime

Il permesso di soggiorno ex art. 18 non è condizionato a forme di collaborazione con l'A.G.

ART. 22 co. 12 *quater* TUI

Corte di Cassazione, prima sez. civile sentenza 3393/23

La presentazione della denuncia e della collaborazione processuale sono alternativi e non cumulativi, in base ad un'interpretazione logica delle disposizioni nonché conforme alla sua *ratio*, finalizzata ad assicurare un regime protettivo allo straniero vittima di sfruttamento lavorativo

LE PROBLEMATICHE APPLICATIVE E LE POSSIBILI SOLUZIONI

Difficoltà connesse alla proposta/parere del Procuratore

ART. 18 TUI

Circolari Ministero dell'Interno 300 del 22.05.00, 4.08.00 e n. 1150 del 28.05.07

Il parere del Procuratore deve essere richiesto solo in caso di denuncia della vittima

Circolare 300 del 4.08.00

Il permesso di soggiorno deve essere rilasciato nel più breve tempo possibile

Cons. Stato sent. 6023 10.10.06

Il Questore deve esperire un'autonoma valutazione dei fatti riferiti dallo straniero per accertare la sussistenza dei requisiti

ART. 22 co. 12 *quater* TUI

Corte di Cassazione, prima sez. civile sentenza 3393/23

Il parere espresso dal Procuratore della Repubblica costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed esaurisce la propria rilevanza all'interno del procedimento amministrativo, non vincolando l'autorità giudiziaria

LE PROBLEMATICHE APPLICATIVE E LE POSSIBILI SOLUZIONI

Difficoltà connesse alla valutazione discrezionale del questore

ART. 18 TUI

Circolare Min. Interno 300 del 4.08.00

Necessità di valutare eventuali conseguenze dei rischi per l'incolumità a cui potrebbero essere esposti i familiari o la persona stessa nel paese di origine in caso di rimpatrio

TAR Piemonte sent. 1036 9.02.05

Necessità che il questore valuti la situazione familiare del ricorrente e i pericoli cui lo stesso e la famiglia potrebbero andare incontro in caso di rimpatrio

TAR Sicilia- sez. Catania set. 982 28.05.08

Il questore deve considerare attentamente i rischi concreti ai quali la vittima potrebbe essere esposta

ART. 22 co. 12 quater

Corte di Cassazione SSUU 32044/18

Il diritto al permesso di soggiorno ex art. 22 co. 12 quater TUI ha natura di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali di cui all'rt. 2 Cost. e 3 CEDU, per cui il questore non ha alcuna discrezionalità valutativa, essendo il suo ruolo limitato all'accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto legittimanti il rilascio del permesso di soggiorno.

Il possibile riconoscimento della protezione internazionale


Lo status di rifugiato

Convenzione di Ginevra 1951

È rifugiato chi, temendo a ragione di essere perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dal paese del quale è cittadino, e non può o, per tale timore, non vuole avvalersi della protezione di questo paese; oppure, non avendo una cittadinanza ed essendo fuori dal paese della sua abituale residenza a causa di questi eventi, non può o per paura non vuole ritornarvi

Clausole di salvaguardia (Art. 14 Protocollo NU sul trafficking e Art. 40 Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di persone)

Linee Guida UNHCR n. 7 del 2006 su *“L’applicazione dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiato e alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta”*



Gli elementi costitutivi della definizione di rifugiato

Fondato timore

Persecuzione

Fuori dal proprio
paese

Assenza protezione
statale

Motivi

LA GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, ordinanza 4.05.23 (ricorrente dalla Nigeria)

Riconoscimento dello status di rifugiato quale vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo in transito.

- Atti di persecuzione ex art. 7 D.Lgs. 251/07 - irrilevanza del consenso
- Riconoscimento dei “motivi imperativi” derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione dello Stato
- Gruppo sociale: minore non accompagnato

Tribunale di Firenze, ordinanza 3.05.23 (ricorrente dal Bangladesh)

Riconoscimento dello status di rifugiato quale vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo in Romania e tutt'ora soggetto a sfruttamento in Italia.

Accertamento dei fatti tramite procedura di *referral* e supporto di operatori specializzati

Analisi elementi Convenzione di Ginevra:

- Persecuzione: Tratta come insieme di atti che integrano persecuzione (vulnerabilità climatica che espone maggiormente la vittima)
- Fondato rischio: re-trafficking, discriminazione, stigma sociale del *returnee*
- Motivi di persecuzione: appartenenza a gruppo sociale in quanto persona che ha una storia comune a quella delle VdT per sfruttamento lavorativo
- Protezione statale: analisi delle COI da cui risulta assente

LA GIURISPRUDENZA

Tribunale di Firenze, ordinanza 10.05.23 (ricorrente dal Pakistan)

Riconoscimento dello status di rifugiato quale vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo in Grecia e Francia.

Status di rifugiato sulla base di:

- Fondato rischio: re-trafficking, *debt bondage*, ritorsioni, stigma sociale
- Motivi di persecuzione: appartenenza a gruppo sociale in quanto persona che ha una storia comune a quella delle VdT per sfruttamento lavorativo. Valorizzazione della vulnerabilità quale elemento che rinforza la “storia comune”.
- Protezione statale: analisi delle COI da cui risulta assente

Tribunale di Trieste, ordinanza 07.06.22 (ricorrente dal Ghana)

Riconoscimento dello status di rifugiato quale vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo nel calcio (*football Trafficking*).

Status di rifugiato sulla base di:

- persecuzione: è stato vittima di tratta
- fondato rischio: lui è fuggito dunque rischia ritorsioni perchè ha fatto perdere soldi alla società
- Motivi di persecuzione: appartenenza a determinato gruppo sociale: orfani dell'area sub-sahariana

LA GIURISPRUDENZA

Tribunale di Catanzaro, ordinanza 1.08.23 (ricorrente dal Bangladesh)

Riconoscimento dello status di rifugiato quale vittima di tratta a scopo di sfruttamento in Libia, minorenni alla partenza.

Situazione di bambino di strada, esposto a bounded labour nel paese e poi a sfruttamento lavorativo in Libia.

Analisi approfondita del debito e dei rischi di ritorsioni da parte dei creditori.

Tribunale di Milano, ordinanza 7.07.21 (ricorrente dal Mali)

Riconoscimento dello status di rifugiato quale schiavo

Motivi: appartenenza ad un determinato gruppo sociale ravvisabile nella condizione di schiavo.

Tribunale di Salerno, decreti 19.10.22 e 28.11.22 (ricorrenti dalla Nigeria)

Riconoscimento dello status di rifugiato quale vittima di tratta a scopo di sfruttamento in Libia.

Descrizione del fenomeno della tratta di uomini analogo a quello delle donne, giuramento, rito, debito, passaggio in Libia, minacce di ritorsione

Procedura con referral al sistema anti-tratta

Analisi degli indicatori delle Linee Guida UNHCR

La protezione speciale

Breve excursus sulle norme sulla protezione complementare:

- DL 113/18, convertito in L. 132/18: abrogazione della protezione umanitaria e modifica art. 5 comma 6 Testo Unico Immigrazione, con abrogazione della generale previsione del permesso di soggiorno per “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”
- DL 130/20 convertito in L. 173/20:
 - previsione della protezione speciale e modifica dell’art. 5 com. 6 TUI ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali
 - estensione dell’obbligo di divieto di espulsione e conseguente diritto al permesso per protezione speciale nei casi di cui all’art. 19 co. 1.1. TUI, con esplicitazione del rispetto alla eventuale violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU
- DL 20/23, convertito in L. 50/23: eliminazione della seconda parte dell’art. 19 1.1. TUI e abrogazione della procedura che prevede la richiesta al questore.

LA GIURISPRUDENZA

In materia di protezione complementare

Cassazione civile, sez. Lavoro, n. 17204 del 16.06.21

Il giudice, nei casi in cui sia applicabile l'art. 5 comma 6 del TUI, nell'accertamento della condizione di vulnerabilità (per seri motivi di salute), è tenuto a svolgere un ruolo attivo dell'istruzione della domanda, **attribuendo rilievo** anche a forme di **sfruttamento lavorativo**, in relazione alle condizioni in cui si sviluppano, normalmente caratterizzate da forte *precarietà*, *isolamento ambientale e sociale*, *scarsa regolazione del lavoro* e conseguente *sovraccarico* anche *emotivo*, *estrema dipendenza dal datore di lavoro*, fino a forme di *coazione servile*, al fine di valutare se le stesse abbiano inciso sul quadro psicologico del richiedente e dunque comportino il diritto alla **protezione umanitaria**.

Cassazione civ. II sez., n. 3705 12.02.21:

La nuova protezione speciale è caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente al DL 113/18 nell'interpretazione che di questa forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte di Cassazione.

LA GIURISPRUDENZA

Tribunale di Milano, decreto 28.07.22 (ricorrente dal Senegal)

Ricorrente impiegato in condizioni di sfruttamento nel “Gran Ghetto” di San Severo (Foggia).

- Valutazione della vulnerabilità sulla base degli indici di sfruttamento
- Distinzione con l’art. 22 TUI in quanto nel caso di specie la persona è titolare di permesso di soggiorno e non ha sporto denuncia

Tribunale di Milano, decreto 16.06.21 (ricorrente dalla Guinea)

Ricorrente impiegato in condizioni di sfruttamento nel ghetto di Borgo Mezzanone

Referral all’associazione presente in zona, descrizione delle condizioni lavorative che ne determinano vulnerabilità

Tribunale di Torino, ordinanza 24.05.22 (ricorrente dalla Guinea)

Attività d’identificazione, nell’ambito del progetto ALT Caporalato, ad opera di OIM e ITL Cuneo: è emersa una situazione di “grave sfruttamento e caporalato” nel Foggiano

LA GIURISPRUDENZA

Tribunale di Firenze, ordinanza 24.05.23

- Analisi dei principi contenuti nelle disposizioni internazionali e nella Costituzione, in particolare art. 36 Cost. (diritto di avere condizioni di lavoro che consentano una vita libera e dignitosa)
- Analisi di artt. 18 e 22 TUI e conclusione che, ove vi siano condizioni di sfruttamento che non rientrino in forme penalmente tipiche, che dunque possano ricondurre a tali permessi di soggiorno, deve accordarsi un'altra forma di protezione, ossia la complementare.

La protezione umanitaria/speciale fonda le sue radici nel diritto di asilo costituzionale (art. 10 Cost) e la condizione di sfruttamento integra una condizione di vulnerabilità, che come tale richiede tutela

LE SFIDE PER IL LAVORO FUTURO

- Migliorare la conoscenza dei fenomeni di tutti gli attori coinvolti
- Promuovere formazione continua per favorire una specializzazione degli operatori
- Favorire un'informazione corretta alle persone interessate all'arrivo e nei centri di accoglienza
- Favorire procedure di referral a operatori specializzati



Unione europea
Fondo sociale europeo



Direzione Generale
dell'immigrazione e delle
Politiche di Integrazione

Organismo Intermedio
PON Inclusione



Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale

Autorità di Gestione
PON Inclusione

PROGETTO Common Ground - CUP J74H22001030007

GRAZIE PER L'ATTENZIONE